

# Procedimento di annotazione di impresa artigiana nella sezione speciale – controlli a campione

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. del

## Sommario

Art.1 - Condizioni di ricevibilità della Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA)

Art. 2 - Annotazione nella sezione speciale

Art. 3 - Accertamento dei requisiti artigiani – controlli sulla Segnalazione certificata di inizio attività

Art. 4 - Modifiche e cancellazioni

Art.5 - Controlli a campione

### Art.1

#### Condizioni di ricevibilità della Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA)

L'Ufficio verifica la regolarità formale della SCIA al momento della sua presentazione secondo le indicazioni di cui all'art. 2 comma 4 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 53/2008. Nel caso in cui la SCIA non sia regolare con riferimento alla sottoscrizione e all'allegazione della modulistica attestante i requisiti artigiani, l'ufficio comunica tempestivamente all'interessato la richiesta di regolarizzazione della SCIA assegnando un termine di 15 giorni a decorrere dal ricevimento di apposita PEC o, in mancanza, di raccomandata a/r.

### Art. 2

#### Annotazione nella sezione speciale

La data di avvio dell'attività di impresa artigiana coincide in ogni caso con la data di presentazione della SCIA attestante il possesso dei requisiti di impresa artigiana, da intendersi come data di invio della SCIA.

Non sono in ogni caso ammesse SCIA retroattive.

### Art. 3

#### Accertamento dei requisiti artigiani – controlli sulla Segnalazione certificata di inizio attività

Dalla data di presentazione della SCIA attestante il possesso dei requisiti di impresa artigiana decorrono 90 giorni entro i quali l'ufficio verifica la conformità di quanto dichiarato ai requisiti di cui agli art. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della LR. 53/2008.

In caso di mancanza dei requisiti di cui al punto 3.1. l'ufficio invia all'interessato apposita PEC o, in mancanza, di raccomandata a/r assegnando un termine di 30 giorni per il deposito di ulteriore documentazione, di eventuali controdeduzioni, ovvero per l'integrazione della SCIA.

In caso di esito negativo del controllo ovvero di mancata regolarizzazione da parte dell'interessato, il responsabile del procedimento adotta motivato provvedimento di cancellazione o di variazione e ne dà comunicazione entro i successivi 15 giorni all'interessato, informando lo stesso che contro tale provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni da presentare, in via amministrativa, alla CRAT, in via giurisdizionale, al TAR della Toscana.

#### **Art. 4**

### **Modifiche e cancellazioni**

L'impresa di norma è tenuta a dichiarare entro 30 giorni i fatti che determinano la perdita dei requisiti di impresa artigiana. E' comunque ammesso dichiarare la perdita dei requisiti anche oltre il termine di 30 giorni dal loro verificarsi purchè tali dichiarazioni siano adeguatamente documentate.

Analogo criterio trova applicazione anche in caso di presentazione di SCIA avente per oggetto le modificazioni intervenute nella partecipazione dei soci all'attività produttiva.

In caso di SCIA irregolare si procede come indicato al precedente punto 1.2

In ogni altro caso l'ufficio invia all'interessato apposita PEC o, in mancanza, raccomandata a/r assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per il deposito di ulteriore documentazione, di eventuali controdeduzioni, ovvero per l'integrazione della SCIA.

In caso di esito negativo del controllo ovvero di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il responsabile del procedimento adotta motivato provvedimento di rifiuto e ne dà comunicazione entro i successivi 15 giorni all'interessato informando lo stesso che contro il provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni da presentare, in via amministrativa, alla CRAT, in via giurisdizionale, al TAR della Toscana.

In caso di procedimento di modifica o per la cancellazione dell'annotazione avviati d'ufficio, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento e l'esito dello stesso secondo le modalità indicate, rispettivamente, ai punti 4.4. e 4.5.

#### **Art.5**

### **Controlli a campione**

A decorrere dal 01/01/2014 l'ufficio accerta il possesso dei requisiti d'impresa artigiana sulla base di quanto dichiarato dall'interessato nella segnalazione certificata d'inizio attività, salvo attivare i controlli a campione secondo i criteri di seguito specificati:

- dichiarazione circa il possesso dei requisiti artigiani
- ai fini dell'iscrizione dell'annotazione: 1 ogni 10
- dichiarazione circa il possesso dei requisiti artigiani
- ai fini della modifica dell'annotazione: la 1 modifica di ogni mese
- dichiarazione circa il possesso dei requisiti per l'esercizio di attività disciplinate da leggi speciali presentata contestualmente alla dichiarazione per l'annotazione artigiana relativa ad attività di installazione impianti, autoriparazione, pulizia e facchinaggio: tutte

o quando vi siano fondati dubbi sulla coerenza delle dichiarazioni rese, come previsto dall'art. 4 c. 3 del d.p.g.r. 55/r/99.

I controlli a campione sono avviati d'ufficio entro i primi sei mesi dall'annotazione nella sezione speciale.

Nell'effettuare i controlli a campione l'Ufficio, tenuto conto della tipologia di impresa e della documentazione già depositata, può acquisire atti e informazioni mediante richiesta alla stessa impresa soggetta a verifica (in particolare fatture, contratti di appalto, ricevute fiscali, ecc), ovvero ai Comuni e/o agli Enti previdenziali (INAIL, INPS).

Redatto il 29/10/2009 - Primo agg. 30/04/2011 - Secondo agg. 30/11/2012 - Terzo agg. 01/01/2014